



Comune di Ugento

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 111 DEL 03/07/2020

Oggetto : Istituzione parcheggi a pagamento su proprietà privata con o senza custodia anno 2020 - Atto di indirizzo.

L'anno 2020 il giorno 3 del mese di LUGLIO alle ore 09:30, convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

1 Lecci Massimo	Sindaco
2 Chiga Salvatore	Vice Sindaco
3 Specolizzi Anna Daniela	Assessore
4 Meli Alessio	Assessore
5 Greco Graziano	Assessore
6 Grasso Immacolata Maria Venere	Assessore

Presente	Assente
Sì	

Assume la Presidenza IL SINDACO Massimo LECCI
Partecipa Vice Segretario Generale Alessandro TRESCA

Parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa Favorevole (ai sensi dell' Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Addì, 02/07/2020

Il Responsabile del Servizio
Ing. Luca CASCIARO
(FIRMA DIGITALE)

RICHIAMATI

- l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale *“sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando assembramenti.”*;

- l'art. 73 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in L. n. 27 del 24.04.2020), che prevede: *“1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.2. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni”*;

VISTA la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: *“4.Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”*;

VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 23.03.2020 con il quale, in attuazione delle disposizioni vigenti, sono stati fissati i criteri per la tenuta delle Giunte Comunali in videoconferenza;

Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente e ritenuto, pertanto, possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

- Sindaco/Presidente- Massimo Lecci: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Vice Segretario - Dott. Alessandro Tresca: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Chiga Salvatore: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Specolizzi Anna Daniela: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Meli Alessio: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Greco Graziano: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- Assessore Grasso Immacolata Maria Venere: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico.

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri

partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

LA GIUNTA

Premesso che:

- così come disposto dalle leggi e norme in materia vigenti, nell'imminenza della stagione estiva che vede concentrarsi sul territorio un notevole afflusso turistico, è necessario adottare misure urgenti di prevenzione contro il rischio di incendi boschivi, ivi incluso il divieto di transito e sosta degli autoveicoli nelle zone pinetate;
- durante la stagione balneare, l'afflusso di turisti e villeggianti interessa quasi tutta la fascia costiera del territorio comunale, per cui è necessario altresì provvedere alla temporanea istituzione di aree di sosta a pagamento con o senza custodia, anche ai sensi dell'art. 7 del nuovo C.D.S., sia per ragioni di sicurezza della circolazione, di ordine pubblico e della salute, sia per la salvaguardia ambientale del territorio, evitando così il parcheggio indiscriminato lungo le aree adiacenti al litorale;

Considerato che:

- ogni anno, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese, viene dichiarato, di solito nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre, lo stato di grave pericolosità per gli incendi in tutte le aree boscate, cespugliate e erborate della Regione Puglia e vengono emanate direttive per Province, Comuni, Enti e privati cittadini, atte a prevenire e scongiurare il pericolo di incendi boschivi;
- parimenti il sig. Prefetto di Lecce ogni anno invita i Sindaci, tra l'altro, a porre in essere, nell'imminenza della stagione estiva, tutti i provvedimenti e concrete iniziative atte a prevenire pericoli di incendi boschivi, per la tutela del patrimonio boschivo e costiero e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- in attesa dell'approvazione del Piano comunale delle Coste e dell'adozione del Piano di gestione del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento", è opportuno adottare misure temporanee ed urgenti atte a disciplinare il parcheggio e la sosta dei veicoli in prossimità delle stazioni balneari e delle spiagge libere, con particolare riguardo a quelle adiacenti alle pinete, ma con esclusione delle aree al loro interno, sia per ragioni di sicurezza della circolazione, della salute, di ordine pubblico che per la salvaguardia del patrimonio ambientale del territorio;

-che per quanto concerne la stagione estiva 2020, il progetto inerente alla "Riqualficazione dei Paesaggi Costieri del Comune di Ugento, andava ad inficiare momentaneamente l'effettiva utilizzazione anche dei parcheggi comunali insistenti nelle aree limitrofe al litorale;

Richiamato il contenuto dell'art. 5 comma 3 della L. R. 13/2007 che istitutiva il "Parco Naturale del Litorale di Ugento" che testualmente recita: "*.....sull'intero territorio del parco sono consentiti interventi, pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della zona costiera, attraverso l'accesso con manufatti di*

tipo precario, asportabili, di legno o altro materiale naturale, nonché attraverso l'individuazione di aree di sosta, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area".

Ritenuto utile, per le finalità sopra indicate e nelle more della complessiva disciplina dei parcheggi a servizio del litorale, nell'ambito della pianificazione territoriale in essere, favorire l'istituzione, su proprietà privata, di parcheggi temporanei, con la precisazione che la distanza dei siti sia al massimo di 500 metri dalla linea di costa, onde evitare di intasare il traffico veicolare dall'entroterra verso la costa, impartendo ai Responsabili di Settore interessati dalle sottese procedure, appositi indirizzi, ed in particolare:

• 1) le aree di parcheggio temporanee potranno essere attivate alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- I. esecuzione delle fasce di parcheggio e delimitazione delle corsie di manovra su spazi in terra battuta privi di vegetazione arborea e/o non interessati dalla presenza di macchia mediterranea e/o da specie di valore naturalistico;
- II. apposizione di barra o catena agli ingressi del parcheggio, evitando qualsiasi opera di recinzione fissa, fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso pedonale al demanio marittimo confinante pena la revoca immediata delle autorizzazioni rilasciate;
- III. i posti per i veicoli dovranno essere delimitati e numerati ed avere la seguente dimensione massima: 2,50 X 6 m;
- IV. dotazione di n.1 estintore a polvere omologato su carrello da Kg. 25 ogni 100 posti auto;
- V. riserva di n. 3 stalli (posti auto), ogni 50 posti auto, a disposizione dei cittadini diversamente abili dotati di regolare contrassegno per la sosta;
- VI. l'area in terra battuta da adibire a parcheggio dovrà essere bagnata periodicamente, al fine di evitare il sollevamento di polvere;
- VII. l'area oggetto di intervento si dovrà attrezzare con un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata che dovranno essere svuotati nei contenitori pubblici con spese a proprio carico;
- VIII. si dovrà garantire idonea corsia di accesso preferenziale ai mezzi del pubblico soccorso;
- IX. si dovranno collocare n. 2 pannelli su segnaletica verticale riproducenti il numero di autorizzazione e le tariffe applicate per i servizi resi;
- X. le eventuali attività di guardiania e biglietteria dovranno essere realizzate solo ed esclusivamente attraverso il posizionamento di gazebo in tela o PVC;
- XI. l'area di parcheggio dovrà essere necessariamente delimitata da una recinzione realizzata esclusivamente in paletti di castagno e corda, la via di accesso e/o di uscita all'area potrà essere delimitata da catena;
- XII. non potranno essere realizzati lavori di movimentazione terra o scavi in genere;
- XIII. nell'area di parcheggio è consentito posizionare una unità igienica costituita da bagni chimici in possesso dei requisiti di cui alla circolare ministeriale del 31 ottobre 2007. Il bagno mobile dovrà essere dotato di una unità destinata anche ai diversamente abili e non dovrà presentare barriere che impediscono l'uso dello stesso a disabili in sedia a rotelle (presenza di scalini, assenza di maniglie di appoggio);

- XIV. È consentita la realizzazione dell'impianto di illuminazione notturna qualora si tratti di attivazione parcheggi con custodia nel periodo serale-notturno. L'impianto elettrico di illuminazione dovrà essere realizzato con caratteristiche "leggere" senza prevedere scavi e l'interramento dei cavi; i lampioncini, di altezza massima di m 1,20 dovranno essere poggiati sul terreno senza l'impiego di calcestruzzo, con basamenti amovibili e dovrà limitarsi l'inquinamento luminoso con idonei organi illuminanti;
- XV. Nell'area di oggetto di intervento non è consentito la realizzazione di ulteriori servizi e/o impianti (elettrici, idrici, fognari, ecc.) all'infuori di quelli presenti nei punti m) e n);
- XVI. sono fatte salve le ulteriori prescrizioni ed indicazioni dei regolamenti comunali vigenti per quel che concerne le strutture precarie.
- 2) i concessionari delle aree di parcheggi in prossimità delle pinete dovranno, altresì, obbligatoriamente provvedere l'istituzione di una fascia di rispetto di arretramento dalle aree a pineta o macchia mediterranea di almeno 10 metri lineari;
- 3) il numero massimo di parcheggi insediati in ogni singola area sarà calcolato in funzione della superficie totale del lotto e determinato dal seguente rapporto: 1 parcheggio ogni 25 mq comprensivi dello spazio di manovra;
- 4) i concessionari dovranno munirsi, ove richiesto dalla legge, di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli organismi preposti alla verifica della sicurezza, dell'antincendio e nei luoghi di lavoro;
- 5) i concessionari dovranno essere in possesso dei requisiti generali e speciali necessari per l'esercizio dell'attività. Restano a carico dei concessionari gli adempimenti di carattere fiscale, tributario e previdenziale;
- 6) le vie di accesso, di uscita e di immissione di persone e di veicoli nella pubblica viabilità dovranno essere compatibili con le prescrizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada;
- 7) i veicoli in sosta non devono assumere carattere di camping per cui non si potranno utilizzare stabilizzatori, cunei di livellamento ed altri apprestamenti che rendono stabile la permanenza dei veicoli e delle persone;

Rilevato che:

-larga parte del territorio su cui ricadono le aree da adibire a parcheggi temporanei rientrano nella competenza del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento e/o nei siti di interesse comunitario e pertanto le istanze con i relativi progetti dovranno acquisire, oltre alla normale istruttoria comunale, anche i pareri da parte degli organismi preposti alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) della Provincia di Lecce – Settore Territorio e Ambiente – Ufficio V.I.A. e V.A.S.;

A tal proposito si richiama integralmente il contenuto della nota prot. 50049/2018 del competente Ufficio della Provincia di Lecce, nella quale si manifestava espressamente: "l'impossibilità di prorogare l'efficacia dei provvedimenti già rilasciati, riferiti ad attività/interventi di carattere stagionale che al termine della corrente stagione saranno privi di efficacia. Le attività/interventi, per i quali vi sia ancora interesse, dovranno essere oggetto di nuova valutazione, che sarà attivata con la trasmissione dello "Screening VINCA – format proponente" (ex allegato A della D.G.R. n. 1362/2018), compilato in ogni sua parte e corredato dalla documentazione ivi indicata."

- in seguito ad interlocuzioni con i vari Uffici sovraordinati, si condivideva la circostanza di come, essendo l'intero territorio oggetto delle eventuali autorizzazioni a parcheggio assoggettato a vincolo paesaggistico, necessita favorire l'acquisizione in fase istruttoria di dell'Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e art. 90 NTA PPTR, ivi compreso, quindi, il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;

-per le zone rientranti nel perimetro a pericolosità idraulica PAI, si rileva necessario acquisire il parere di competenza dell'Autorità Locale delegata;

- si rende altresì necessario acquisire il Nulla Osta del Responsabile dell'Ufficio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento", nonché il relativo esito dell'attività di controllo da parte del competente Ufficio Parchi regionale;

- al fine di rendere più celere ed efficiente il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni delle aree adibite a parcheggi privati temporanei, si rende opportuno istituire la "Conferenza Interna dei Servizi per l'attivazione dei parcheggi privati temporanei" costituita da:

- Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente & SUAP;

- Responsabile del Settore di cui sopra, anche con funzione di Responsabile dell'Ufficio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento";

- Responsabile della Polizia Locale;

- I suddetti funzionari, ognuno per quanto di propria competenza, esprimeranno in seno a detta conferenza, il proprio parere, ai fini del rilascio dell'autorizzazione finale, previa acquisizione della Valutazione di incidenza Ambientale, ove occorrente. La documentazione occorrente per un'adeguata istruttoria della domanda è quella già stabilita negli anni precedenti, salvo adeguamenti ed aggiornamenti che la Conferenza determinerà.

Ritenuto, altresì, di dettare ai Responsabili dei Settori interessati il seguente indirizzo:

a) disporre un termine da rendere noto al pubblico entro il quale gli interessati potranno presentare istanze per il rilascio di autorizzazioni di parcheggi privati temporanei con eventuale predisposizione di apposita modulistica ed indicazione della documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione finale, con la precisazione che la distanza dei siti sia al massimo di 500 metri dalla linea di costa, onde evitare di intasare il traffico veicolare dall'entroterra verso la costa;

Visto l'art. 7 del nuovo Codice della Strada;

Vista la L.R. n. 13/2007 che istitutiva il "Parco Naturale del Litorale di Ugento";

Vista l'Ordinanza Balneare 2017 della Regione Puglia, approvata con Atto Dirigenziale n. 290 del 15 maggio 2017 del Servizio Demanio e Patrimonio, nelle more del suo aggiornamento;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 maggio 2017, n. 242 in materia di:

”Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2017, ai sensi della L. 353/2000, della L.r. 7/2014 e della L.r. 38/2016, nelle more del suo aggiornamento;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 13.05.2014 con la quale è stato approvato il Protocollo d’intesa con la Prefettura di Lecce dal titolo “Le autorizzazioni e le licenze amministrative: le nuove frontiere degli interessi mafiosi e l’attività di prevenzione”, nel quale il Comune di Ugento si impegna a richiedere alla Prefettura di Lecce all’atto di presentazione della SCIA o della domanda di consenso, di cui agli articoli 19 e 20 della Legge n. 241/199 e ss.mm.ii., le informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 91 del Nuovo Codice Antimafia, per le attività concernenti i settori sensibili indicati nel comma 53 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, nonché, tra le altre, per le attività di “Esercizio di autorimessa e parcheggi, anche stagionali” e, ove la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informazione ostativa, il Comune di Ugento avvia il procedimento di decadenza dell’autorizzazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n°. 09 del 19.01.2018 con la quale si deliberavano analoghi indirizzi per l'annualità 2018;

Visto il D.Lgs.vo 285/1992 e ss.mm.ed ii;

Visto il vigente D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

D E L I B E R A

I. **Di acquisire** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Di conferire apposito atto di indirizzo, ai responsabili dei servizi competenti, servente l’istituzione di parcheggi temporanei a pagamento con o senza custodia per il periodo dal 01 luglio al 30 settembre 2020, con la precisazione che la distanza dei siti sia al massimo di 500 metri dalla linea di costa, su aree di proprietà privata, che saranno di volta in volta autorizzati previa istanza da parte dei privati, titolari o possessori delle aree interessate, con esclusione di quelle interne alle zone pinetate o coperte da macchia mediterranea, alle condizioni e prescrizioni in premessa indicate.

3) **Di istituire** apposita Conferenza interna dei servizi per l’attivazione dei parcheggi privati temporanei, costituita da:

- Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente & SUAP;
- Responsabile del Settore di cui sopra, anche con funzione di Responsabile dell’Ufficio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento”;
- Responsabile della Polizia Locale;

4) **Di dare atto** che la presente delibera non comporta alcuna variazione della destinazione urbanistica dei terreni interessati;

5) Di dare atto altresì che:

a) le Autorizzazioni non saranno rilasciate per carenza documentale nella domanda e/o in assenza dei pareri competenza degli Enti preposti alla tutela dei vincoli, come di seguito esplicitato:

- Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) della Provincia di Lecce – Settore Territorio e Ambiente – Ufficio V.I.A. e V.A.S.;
- Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e art. 90 NTA PPTR, ivi compreso, quindi, il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;
- Nulla Osta sulla pericolosità idraulica - PAI, di competenza dell'Autorità Locale delegata;
- Nulla Osta del Responsabile dell'Ufficio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale "Litorale di Ugento", nonché il relativo esito dell'attività di controllo da parte del competente Ufficio Parchi regionale;

b) le Autorizzazioni non saranno rilasciate senza previa verifica del certificato dei carichi pendenti;

6) **Di dichiarare** la presente deliberazione, con distinta votazione unanime, immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
MASSIMO LECCI

Vice Segretario Generale
Alessandro TRESCA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Ugento, li _____

IL MESSO COMUNALE
Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Ugento, li _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Alessandro TRESCA
